



Alle Spett.li Ditte Clienti  
Loro sedi

*CIRCOLARE 020/2011*

### **Fondo Gorizia: Intervento straordinario a sostegno dell'occupazione**

Nel particolare momento di congiuntura che sta attraversando il comparto economico Isontino, con specifico riferimento ai giovani in cerca di prima occupazione, il Fondo Gorizia, utilizzando le proprie disponibilità finanziarie, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, dispone un intervento straordinario e temporaneo da attuarsi secondo le previsioni del presente:

Sono ammesse a fruire dei benefici previsti dal presente regolamento tutte le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori economici di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, aventi unità locale in provincia di Gorizia e come tali iscritte alla C.C.I.A.A. di Gorizia. Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite dall'Allegato I al Regolamento n. 800/2008.

I contributi di cui al presente Regolamento sono destinati all'assunzione di giovani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere inoccupati o disoccupati da almeno sei mesi ed essere iscritti al Centro per l'impiego;
- b) avere, al momento dell'assunzione, un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni compiuti;
- c) essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione ed essere residenti in provincia di Gorizia.

L'assunzione deve comportare un aumento netto del numero di occupati nell'impresa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Nel caso di imprese costituite da meno di dodici mesi, l'incremento netto dovrà essere calcolato a partire dalla data di costituzione.

Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di occupati nell'impresa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono risultare vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

Le assunzioni, siano esse a tempo indeterminato o determinato, dovranno garantire la continuità dell'impiego per un periodo minimo di dodici mesi.

L'entità massima del contributo di cui al presente Regolamento è pari al 50% dei costi salariali relativi ai dodici mesi successivi all'assunzione; nel caso di assunzione di giovani disoccupati o inoccupati da oltre ventiquattro mesi, il contributo potrà coprire il 50% dei costi salariali relativi ai ventiquattro mesi successivi all'assunzione di tali giovani. Il contributo non può comunque superare il 50% dei costi salariali effettivamente sostenuti.

L'aiuto potrà essere concesso per un massimo di due lavoratori per impresa e non potrà superare l'importo di 10.000 € annui per occupato.

Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta Camerale Integrata con deliberazione n. 135/F.G. del 24 ottobre 2011, entra in vigore il 14 novembre 2011 ([www.go.camcom.it](http://www.go.camcom.it)).

Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi entro il 30 giugno 2014.

Distinti saluti.

Studio Ass. Peric & Drufovka  
[info@consulenzelavoro.it](mailto:info@consulenzelavoro.it)

Gorizia, 16/11/2011

